

COMUNE DI PARONA

Provincia di Pavia

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2	Istituzione della tassa sui rifiuti
Art. 3	Presupposto oggettivo del tributo sui rifiuti
Art. 4	Mancato o irregolare svolgimento del servizio
Art. 5	Soggetto attivo della tassa sui rifiuti
Art. 6	Soggetto passivo della tassa sui rifiuti
Art. 7	Decorrenza della tassa sui rifiuti
Art. 8	Commisurazione e gettito complessivo della tassa sui rifiuti annuale
Art. 9	Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Art. 10	Numero di occupanti
Art. 11	Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Art. 12	Tributo ambientale
Art. 13	Esclusione dal tributo
Art. 14	Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 15	Rifiuti speciali
Art. 16	Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso
Art. 17	Scuole pubbliche
Art. 18	Denuncia di inizio possesso, occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
Art. 19	Modalità di determinazione della superficie imponibile
Art. 20	Tributo giornaliero di smaltimento
Art. 21	Riscossione del tributo
Art. 22	Minimi riscuotibili
Art. 23	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Art. 24	Sgravio o rimborso del tributo
Art. 25	Funzionario responsabile
Art. 26	Mezzi di controllo
Art. 27	Accertamento
Art. 28	Sanzioni
Art. 29	Contenzioso
Art. 30	Normativa di rinvio

Art. 31 Norme abrogate

Art. 32 Efficacia del regolamento

Art. 33 Tutela dei dati personali

Allegato A – Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani

Allegato B – Categorie per tipologie di utenza non domestica

COMUNE DI PARONA

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Parona, della tassa sui rifiuti di cui alla L. 147/2013, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Articolo 2

Istituzione della tassa sui rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituito, in sostituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della tassa sui rifiuti di cui alla L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, è disciplinata dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 3

Presupposto oggettivo della tassa sui rifiuti

1. La tassa sui rifiuti è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
3. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie delle civili abitazioni e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la tassa sui rifiuti è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

Articolo 4

Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. La tassa sui rifiuti è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Tale riduzione è applicata solamente nel periodo di mancato o irregolare svolgimento del servizio come su menzionato e comunque detto periodo non deve essere inferiore ad un mese.

Articolo 5

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa.

Articolo 6

Soggetto passivo della tassa sui rifiuti

1. La tassa sui rifiuti è dovuta da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza della dichiarazione di cui al comma precedente, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette alla tassa, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza della dichiarazione relativa all'occupazione, il soggetto giuridico che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette alla tassa.

5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7

Decorrenza della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette della TARI e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

Articolo 8

Commisurazione e gettito complessivo della tassa sui rifiuti annuale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 651, L. 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Le categorie tariffarie sono articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche», quest'ultime sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato B», per farne parte integrante e sostanziale.
3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi Anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
6. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, così come individuato dallo Statuto del Comune, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge.
7. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai dati più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno a copertura integrale del costo del servizio.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
9. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.
La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 652, L. 147/2013, il comune, in alternativa ai criteri di cui al punto 1 del presente articolo e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Articolo 9

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($Ka(n)$) ed alla superficie dei locali posseduti, occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($Kb(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applicherà il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

Articolo 10

Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone risultanti all'anagrafe comunale.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero complessivo degli occupanti l'alloggio risultanti all'anagrafe comunale, i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione da soggetti residenti in altro immobile sito sul territorio del Comune di Parona e da soggetti non residenti all'anagrafe del Comune di Parona, la tariffa è calcolata con riferimento, oltre che alla superficie, anche ad un numero di occupanti pari a una unità.
4. Per tutte le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano in categoria C, assoggettabili al tributo, purchè non utilizzate ai fini di qualsiasi attività economica, possedute, detenute o condotte da soggetto passivo, residente nel Comune di Parona ma non intestatario per il tributo sui rifiuti di unità abitativa si applica solo la parte fissa del menzionato tributo, ponderato al numero di occupanti relativo al nucleo familiare di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Per tutte le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano in categoria C, assoggettabili al tributo, purchè non utilizzate ai fini di qualsiasi attività economica, possedute, detenute o condotte da soggetto passivo, non residente nel Comune di Parona e non intestatario per il tributo sui rifiuti di unità abitativa si applicano sia la parte fissa sia la parte variabile del menzionato tributo, ponderato su un unico occupante.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, con utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, ponderando il tributo al numero di componenti del/dei nucleo/nuclei familiari risultanti all'anagrafe del Comune di Parona.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, nel caso in cui il soggetto passivo sia persona giuridica il tributo è dovuto ponderando lo stesso al numero di componenti del/dei nucleo/nuclei familiari risultanti all'anagrafe del Comune di Parona; mentre nel caso in cui non risulti alcun residente all'anagrafe comunale il tributo è ponderato su un unico occupante.
8. Per l'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta, detenuta o condotta da soggetto passivo già ivi anagraficamente unico residente, tenuta a disposizione dello stesso dopo aver trasferito la residenza presso una Residenza Sanitaria Assistenziale o Istituto Sanitario, non locata o utilizzata da altri soggetti ad altro titolo, il tributo è ponderato su un unico occupante; in caso contrario il tributo è ponderato al numero di componenti del/dei nucleo/nuclei familiari risultanti all'anagrafe del Comune di Parona.

Articolo 11

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($Kc(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($Kd(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i coefficienti $Kc(ap)$ e $Kd(ap)$ applicati sono ricavati da analoga classificazione delle categorie di attività per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Articolo 12

Tributo ambientale

1. In base alle disposizioni contenute nella L. 147/2013, sulla TARI determinata dal presente regolamento si applica altresì il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
3. Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità previste per la riscossione della TARI ed il relativo gettito dovrà essere riversato all'Amministrazione Provinciale direttamente da parte del Comune.

Articolo 13

Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) balconi e terrazze scoperti;
 - d) i locali ed i fabbricati di servizio destinati ad utilizzo strumentale di una attività agricola svolta in forma imprenditoriale, ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività dell'azienda agricola.
2. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

3. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di tutte le utenze (acqua, gas, energia elettrica);
- b) fabbricati danneggiati, non agibili, in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

4. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Articolo 14

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Il Comune, con provvedimento di organo competente, ha facoltà di variare il parametro Kd di cui al comma precedente nell'intervallo dei valori minimo e massimo per categoria stabiliti nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 15

Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

2. Per tutte le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, è applicata una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. Pertanto, la superficie è tassata secondo le percentuali di seguito elencate:

Natura/oggetto smaltimento autonomo	Percentuale superficie soggetta al tributo
Recupero e riciclaggio	50%
Rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e Tossico Nocivi	15%
Speciali non assimilabili / Tossico nocivi / Recupero e riciclaggio	25%
Aree Scoperte Operative	5%

3. Sono esclusi dall'applicazione della riduzione di cui al comma precedente per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.

5. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione o presentando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.

6. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di cui al comma precedente deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di imposizione, la mancata presentazione comporta l'emissione da parte del Comune di avviso di accertamento per il recupero della differenza del tributo dovuto calcolato sull'intera superficie imponibile.

7. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali e/o pericolosi.

Articolo 16

Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;

2. Si applica la riduzione pari al 50% della tassa dovuta all'abitazione, situata sul territorio del comune di Parona, occupata da soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del comune di Parona, a condizione che non risulti occupata da soggetti terzi;

3. Si applica la riduzione pari al 50% della tassa dovuta all'abitazione tenuta a disposizione a condizione che non risulti occupata;

4. Si applica la riduzione pari al 50% della tassa dovuta per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte tenuti a disposizione a condizione che non risultino occupati.

Articolo 17

Scuole pubbliche

1. La TARI dovuta per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33bis D.L. 248/2007, convertito in L. 31/2008, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è posto a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, che provvede direttamente alla corresponsione delle somme dovute al Comune. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 18

Denuncia di inizio possesso, occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Solo per l'anno di imposta 2013 la denuncia di cui sopra dovrà essere presentata entro il 21.01.2014.

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di possesso, detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dall'Ufficio Tributi del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si

considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U., o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro lo stesso termine previsto al comma 1 di questo articolo.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare all'Ufficio Tributi del Comune la denuncia di cui al comma 1 di questo articolo.

5. La denuncia deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dall'Ufficio Tributi del Comune, sottoscritte dal dichiarante con allegata copia di documento di identità in corso di validità. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia.

7. La denuncia deve contenere:

- PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b) codice fiscale;
- c) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;
- d) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- e) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- f) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- g) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;

- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) Codice fiscale;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ATECO;
- f) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- k) l'indicazione della tipologia e della intera superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore.

Articolo 19

Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, anche a seguito delle procedure di allineamento dei dati catastali di cui al punto 1 del presente articolo. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, l'Ufficio Tributi del Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.
3. In seguito all'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori all'80% della superficie catastale, a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Articolo 20

Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ovvero per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se ricorrente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica il tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, commisurata alla superficie effettivamente occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%. In caso contrario si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
3. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Tesoriere Comunale.

Articolo 21

Riscossione del tributo

1. La riscossione del tributo è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto e delle relative maggiorazioni, ove dovute.

In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

3. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento bonario, l'Ufficio Tributi del Comune procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.

4. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.

5. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, l'Ufficio Tributi del Comune procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.

6. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Articolo 22

Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario e i rimborsi non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 5,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Articolo 23

Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. A seguito di notifica di avviso di pagamento, in caso di comprovate difficoltà economiche, previa richiesta scritta e motivata da parte del contribuente, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere dilazioni di pagamenti e rateizzazioni relativi al tributo dovuto.

Articolo 24

Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio, opportunamente provato e documentato, deve essere richiesto dal soggetto passivo all'Ufficio Tributi del Comune che provvederà all'eventuale accoglimento o diniego.

2. Il rimborso, opportunamente provato e documentato, deve essere richiesto dal soggetto passivo all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 23, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali nella misura fissata dalla vigente normativa.

Articolo 25

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo; ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari.

Articolo 26

Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Articolo 27

Accertamento

1. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio Tributi del Comune emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata comprensivo della sanzione e degli interessi previsti dalla normativa vigente.

2. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi del Comune emette avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa comprensivo della sanzione e degli interessi previsti dalla normativa vigente.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato, a norma dell'art. 25 del presente regolamento, per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

4. Gli avvisi devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

5. Gli avvisi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, devono contenere l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Articolo 28

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;

- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

- infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune al fine dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00;
 - le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
3. Gli interessi di mora sono computati nella misura del tasso legale nella misura fissata dalla vigente normativa.
4. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Articolo 29

Contenzioso

1. Avverso la richiesta di pagamento notificata, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

Articolo 30

Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, del D.Lgs. 22/1997, del D.Lgs. 152/2006, della L. 296/2006 e del D.P.R. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, della L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 31

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 32

Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 1 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

Articolo 33

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

ALLEGATO A

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;

- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi

ALLEGATO B

CATEGORIE PER TIPOLOGIE DI UTENZA NON DOMESTICA Popolazione fino a 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club
CATEGORIE PER TIPOLOGIE DI UTENZA NON DOMESTICA Popolazione sopra a 5.000 abitanti Applicate ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento	
22	Cinematografi e teatri
23	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
24	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
25	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
26	Ipermercati di generi misti